

PN FEAMPA

ITALIA 2021/2027

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

OBIETTIVO SPECIFICO 1.1

AZIONE 6

“Azioni di sostegno ai giovani pescatori per l’acquisto di un peschereccio e per investimenti a bordo per il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro e di efficientamento energetico”

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

Documento	Scheda di Azione
Versione	2
Approvazione	Tavolo Istituzionale
Data	XX/XX/2024
Codice intervento	111602
Articolo del Reg. (UE) 2021/1139	Art. 17-19
Programma	2021IT14FMPR001 Vers. 3.0 - Approvato in data 24/05/2024 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2024) 3582 final

INDICE

1	QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO	5
2	OBIETTIVO SPECIFICO	5
3	FINALITA' DELL'AZIONE	5
4	SCHEDA DI INTERVENTO	6
4.1	AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE	6
4.2	ATTIVITA' AMMISSIBILI	6
4.3	OPERAZIONI ATTIVABILI	7
4.4	APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO	9
4.5	SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO	10
4.6	MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO	10
4.7	I CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO	10
4.8	DOCUMENTAZIONE MINIMA DI ACCESSO ALL'INTERVENTO	12
4.9	SPESE AMMISSIBILI	13
4.10	SPESE NON AMMISSIBILI	14
4.11	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	14
4.12	MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA	14
4.13	USO DI STRUMENTI FINANZIARI	14
4.14	CRITERI DI SELEZIONE	14
4.15	NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE	17
4.16	INDICATORI DI RISULTATO	20
4.17	COEFFICIENTE CLIMATICO ED AMBIENTALE	21
4.18	VINCOLI DI ALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE	21
4.19	OBBLIGHI SPECIFICI DELL'INTERVENTO	22
4.20	NOTE	22

DEFINIZIONI

- “Piccola pesca costiera”: attività di pesca praticate da:
 - a) pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, di stazza, misurata in GT, inferiore a 15 che non utilizzano gli attrezzi trainati come definiti nella Tabella 3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1799/2006 del Consiglio;
 - b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi.
- Lunghezza fuori tutto di un'imbarcazione da pesca: si intende quella Comunitaria riportata sulla Licenza da Pesca, ovvero quella presente sull'attestazione provvisoria
- “Pesca nelle acque interne”: le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l'utilizzo di altri dispositivi.
- “Pescatore” - qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale, a favore di una impresa di pesca.
- “Impresa di pesca” - un'impresa che esegue l'attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva.
- “Armatore di un'imbarcazione da pesca” – persone fisiche, giuridiche, società di armamento tra comproprietari che hanno la disponibilità del peschereccio, anche se non di proprietà e che sono titolari del rapporto lavorativo con l'equipaggio.
- “Proprietario” - persone fisiche o giuridiche in possesso di parti o tutti i 24 carati del peschereccio.
- “Tipologia di Intervento” - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell'Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139.
- “Tipologia di Operazione” - Una o più operazioni con codice da 1 a 66 riportate nella Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79.
- “Investimento” - per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all'esecuzione di lavori, all'acquisto di attrezzature e di servizi.
- “Soggetto attuatore dell'intervento” - L'Autorità di Gestione (AdG) ovvero gli Organismi Intermedi (OO.II.).
- “Piani di Gestione Locali (PLG) – Piani che prevedono le misure coerenti con l'art. 20 del Reg. (UE) 2013/1380.
- SNAI: la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è la strategia definita dall'Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.
- Strategia macroregionale: un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficino così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L'Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).
- Strategia del bacino marittimo: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del

bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L'Italia ricade nell'Iniziativa WESTMED.

1 QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO

Tabella 1: quadro di riferimento dell'intervento

Obiettivo Strategico	2- Un'Europa più sostenibile
Priorità	1-Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche
Obiettivo Specifico	1.1 - Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale
Azione	<i>Azioni di sostegno ai giovani pescatori per l'acquisto di un peschereccio e per investimenti a bordo per il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro e di efficientamento energetico</i>
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	2 - Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi, competitivi e attraenti
Operazioni-Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codici operazioni: 06, 66
Modalità attuativa	Regia
Competenza	Organismi Intermedi

2 OBIETTIVO SPECIFICO

L'OS 1.1 sostiene lo sviluppo economico, sociale ed ambientale delle attività di pesca, un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (*Farm to Fork*), la promozione della trasformazione economica innovativa, il miglioramento dei processi produttivi, la ristrutturazione della flotta peschereccia italiana, soprattutto della piccola pesca costiera (PPC). Si punterà alla transizione verde del settore, mediante un approccio ecosistemico alla gestione delle attività coerentemente con le misure previste dalle raccomandazioni della CGPM per la conservazione e la gestione degli *stocks* e per l'attuazione di Agenda 2030.

3 FINALITA' DELL'AZIONE

L'azione sostiene la ristrutturazione della flotta su sicurezza, condizioni di lavoro o efficienza energetica, anche con variazioni di stazza lorda. E' prevista la possibilità di primo acquisto di peschereccio o di sua proprietà parziale, solo per pescherecci con lunghezza inferiore a 12 m f.t. e senza attrezzi trainati in licenza. L'azione sarà realizzata in aree in cui la capacità di pesca sia in equilibrio rispetto alle possibilità di pesca (art. 22, par. 2, Reg. UE n.1380/2013) per un massimo di 65 operazioni (0,54% della flotta).

L'azione, attraverso l'intervento "Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi, competitivi e attraenti" attiva le operazioni riportate nella tabella che segue.

Tabella 2: Operazioni attivabili dall'intervento

Cod. Intervento	Intervento	Operazioni attivabili
111602	Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi, competitivi e attraenti	06 - Primo acquisto di un peschereccio 66 - Altro (economico) -Investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni sicurezza, delle condizioni di lavoro e dell'efficientamento energetico

4 SCHEDE DI INTERVENTO

111602 - PROMOZIONE DI CONDIZIONI FAVOREVOLI A SETTORI DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLA TRASFORMAZIONE ECONOMICAMENTE REDDITIZI, COMPETITIVI E ATTRAENTI

4.1 AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE

Le azioni previste all'interno di questo obiettivo specifico saranno dirette a tutti i territori regionali costieri su cui insistono flotte pescherecce, nonché nei territori regionali in cui è attivo il settore della pesca professionale delle acque interne.

4.2 ATTIVITA' AMMISSIBILI

Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso l'Obiettivo Specifico 1.1:

"Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale".

Il raggiungimento dell'obiettivo specifico, nell'ambito della presente azione, viene attuato attraverso la promozione di condizioni favorevoli al settore della pesca e dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi, competitivi ed attraenti. Il sostegno del PN FEAMPA 21-27 finanzia investimenti per:

- il primo acquisto di un peschereccio, o l'acquisto della sua proprietà parziale da parte di uno o più giovani pescatori che al momento di presentazione della domanda abbiano un'età inferiore ai 40 anni ed abbiano lavorato per almeno 5 anni come pescatore ovvero abbiano acquisito un'adeguata formazione professionale. L'imbarcazione non deve avere una lunghezza f.t. superiore a 12 metri e non essere abilitata ad utilizzare attrezzi trainati. Inoltre, la capacità di pesca del segmento della piccola pesca costiera deve essere in bilanciamento con le possibilità di pesca nella GSA di riferimento.
- a migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro e l'efficientamento energetico a bordo dei pescherecci. Tali investimenti potranno prevedere incrementi di stazza nel rispetto delle condizioni di cui all'art.19 paragrafo 2 del Reg. (UE) 2021/1139, viceversa potranno essere sostenuti solo qualora rientrino nel campo di applicazione dell'art. 12 del medesimo Regolamento. Per i pescherecci operanti nelle acque interne non si applicano le disposizioni di cui all'art.19, paragrafo 2 lett. a) e d) del Reg. (UE) 2021/1139

Gli investimenti sopra descritti si riferiscono sia alla pesca in mare, che nelle acque interne.

4.3 OPERAZIONI ATTIVABILI

L'intervento può attivare una o più operazioni, tra quelle riportate nella tabella 2. Di seguito si riportano indicazioni specifiche per le operazioni attivabili dall'intervento:

06 - Primo acquisto di un peschereccio

Nell'ambito di questa operazione si sostengono investimenti finalizzati al primo acquisto di un peschereccio, o all'acquisto della sua proprietà parziale da parte di una persona fisica che:

- a) alla data di presentazione della domanda di sostegno non superi i 40 anni di età; e
- b) abbia lavorato per almeno cinque anni come pescatore o abbia acquisito un'adeguata formazione.

Il sostegno può essere erogato anche a soggetti giuridici interamente posseduti da una o più persone fisiche ciascuna delle quali deve soddisfare le condizioni di cui sopra.

Il sostegno può essere erogato anche per l'acquisto della proprietà parziale di un peschereccio da parte di una persona fisica che soddisfa le condizioni di cui sopra e che si ritiene detenga diritti di controllo su tale peschereccio in quanto possiede almeno il 33 % del peschereccio o delle quote del peschereccio o da un soggetto giuridico interamente posseduto da una o più persone fisiche ciascuna delle quali deve soddisfare le condizioni di cui sopra e che sia considerato titolare di diritti di controllo su tale peschereccio in quanto possiede almeno il 33 % del peschereccio o delle quote del peschereccio.

Il sostegno può essere erogato unicamente riguardo a un peschereccio che:

- a) appartiene a un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;
- b) è attrezzato per le attività di pesca;
- c) ha una lunghezza fuori tutto non superiore a 12 metri e non essere abilitata ad utilizzare attrezzi trainati;
- d) è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per almeno i tre anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno nel caso dei piccoli pescherecci costieri e per almeno cinque anni civili nel caso di un altro tipo di peschereccio; ed
- e) è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per al massimo i 30 anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno.

Le disposizioni di cui alla lettera a) non si applicano al caso del primo acquisto di un peschereccio operante in acque interne, inoltre, relativamente alle disposizioni di cui alla lettera d) ed e), nel caso della pesca in acque interne, il riferimento al Registro della flotta dell'Unione è sostituito dalla data di entrata in servizio, conformemente al diritto nazionale.

Il primo acquisto di un peschereccio destinatario del sostegno non è considerato un trasferimento di proprietà di un'impresa ai sensi dell'articolo 13, lettera g) del Reg. (UE) 2021/1139.

Si precisa che le operazioni 64 - Altro (sociale) - Premio giovani dell'Azione 7 dell'O.S. 1.1 e 06 - Primo acquisto di un peschereccio dell'Azione 6 dell'O.S. 1.1 non sono cumulabili.

66 - Altro (economico) -Investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni sicurezza, delle condizioni di lavoro e dell'efficiamento energetico

Nell'ambito di questa operazione si sostengono investimenti che aumentano la stazza lorda di un peschereccio al fine di migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro o l'efficienza energetica. Nello specifico:

- l'aumento della stazza lorda necessario per la successiva installazione o ristrutturazione delle strutture ricettive destinate all'uso esclusivo dell'equipaggio, compresi i servizi igienici, le aree comuni, le cucine e le strutture del ponte di riparo;
- l'aumento della stazza lorda necessario per il successivo miglioramento o la successiva installazione dei sistemi antincendio, dei sistemi di sicurezza e di allarme o dei dispositivi di riduzione del rumore a bordo;
- l'aumento della stazza lorda necessario per la successiva installazione di sistemi a ponte integrati al fine di migliorare la navigazione o il controllo del motore;
- l'aumento della stazza lorda necessario per la successiva installazione o ristrutturazione di un motore o di un sistema di propulsione che dimostri una migliore efficienza energetica o emissioni di CO₂ inferiori rispetto alla situazione precedente, che non abbia una potenza superiore alla potenza motrice precedentemente certificata del peschereccio a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e la cui massima potenza di

uscita sia certificata dal costruttore per il modello del motore o del sistema di propulsione in questione;

- la sostituzione o la ristrutturazione della prua a bulbo, a condizione che migliori l'efficienza energetica complessiva del peschereccio.

Il sostegno può essere erogato unicamente alle seguenti condizioni:

- a) il peschereccio appartiene a un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio tra la capacità di pesca del segmento e le possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;
- b) il peschereccio ha una lunghezza fuori tutto non superiore a 12 metri e non essere abilitata ad utilizzare attrezzi trainati;
- c) il peschereccio è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per almeno i dieci anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno; e
- d) l'entrata nella flotta di una nuova capacità di pesca generata dall'operazione è compensata dal ritiro preliminare di una capacità di pesca almeno identica senza aiuti pubblici dallo stesso segmento di flotta o da un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato che la capacità di pesca non è ben equilibrata rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento.

Le disposizioni di cui alle lettere a) e d) non si applicano ai pescherecci operanti nelle acque interne, inoltre, relativamente alle disposizioni di cui alla lettera c), nel caso della pesca in acque interne, il riferimento al Registro della flotta dell'Unione è sostituito dalla data di entrata in servizio, conformemente al diritto nazionale.

Il sostegno previsto dal presente articolo non riguarda le operazioni connesse agli investimenti volti a migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro o l'efficienza energetica se tali operazioni non aumentano la capacità di pesca del peschereccio interessato. Tali operazioni possono essere sostenute in conformità dell'articolo 12 del Reg. (UE) 2021/1139.

4.4 APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO

L'azione attua quanto previsto dagli artt. 17 e 19 del Reg. (UE) 2021/1139, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili. Ai sensi dell'art.10, paragrafo 2, dello stesso regolamento si evidenzia che *“Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE”*. Pertanto, l'attuazione di questo intervento non è soggetta alle norme sugli aiuti di stato.

Maggiori informazioni sono riportate nel paragrafo 4.20.

4.5 SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO

I soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno, in forma singola o associata, sono soggetti con qualsiasi personalità fisica/giuridica in grado di contribuire alle azioni descritte:

- giovani di età non superiore a 40 anni;
- proprietari e armatori di imbarcazioni da pesca professionale marittima, delle acque interne e delle acque marittime interne.

4.6 MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO

L'intervento potrà essere attuato dagli Organismi Intermedi. Le procedure che potranno essere usate sono:

- a Regia con emanazione di bandi ed avvisi pubblici per la selezione dei soggetti beneficiari mediante l'applicazione dei criteri di selezione di cui al paragrafo 4.14.

4.7 I CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO

Di seguito si riportano i criteri di ammissibilità per gli interventi realizzati con procedura a Regia dagli Organismi Intermedi.

Tabella 3: Criteri di ammissibilità per le operazioni a regia

OPERAZIONI A REGIA
<i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i>
Persona fisica che: a) alla data di presentazione della domanda di sostegno non superi i 40 anni di età; e b) abbia lavorato per almeno cinque anni come pescatore o abbia acquisito un'adeguata formazione, per l'operazione 6.
Soggetti giuridici interamente posseduti da una o più persone fisiche, ciascuna delle quali deve soddisfare le condizioni di cui alle lettere a) e b), per l'operazione 6.
Persone fisiche, ciascuna delle quali deve soddisfare le condizioni di cui alle lettere a) e b), per l'operazione 6.
Proprietari e armatori di imbarcazioni da pesca professionale marittima, delle acque interne e delle acque marittime interne, per l'operazione 66
<i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA'</i>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente (escluse le Pubbliche Amministrazioni).
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE</i>
Le operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 1.1 del FEAMPA 21-27
L'operazione non deve produrre un aumento della capacità di pesca del peschereccio

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

Nel caso in cui i bandi/avvisi siano pubblicati dagli OO.II., il richiedente il sostegno deve avere sede legale ovvero operativa nella Regione che ha emanato il bando, fatta eccezione per i bandi afferenti attività immateriali per le quali si può derogare da questa prescrizione. Resta nella facoltà degli OO.II. disciplinare più puntualmente tale aspetto
Il peschereccio appartiene a un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento, per le operazioni di codice 6, 66. Tale criterio non si applica nel caso della pesca nelle acque interne
Il peschereccio è attrezzato per le attività di pesca professionale, per le operazioni di codice 6.
Il peschereccio ha una lunghezza fuori tutto non superiore a 12 metri e non è abilitato ad utilizzare attrezzi trainati, per le operazioni di codice 6, 66.
Il peschereccio è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per almeno i tre anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno nel caso dei piccoli pescherecci costieri e per almeno cinque anni civili nel caso di un altro tipo di peschereccio, per le operazioni di codice 6. Nel caso della pesca nelle acque interne la data di iscrizione nel Registro della flotta dell'unione è sostituita con la data di entrata in servizio conformemente al diritto nazionale
Il peschereccio è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per al massimo i 30 anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno, per le operazioni di codice 6. Nel caso della pesca nelle acque interne la data di iscrizione nel Registro della flotta dell'unione è sostituita con la data di entrata in servizio conformemente al diritto nazionale
Il peschereccio è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per almeno i dieci anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno, per le operazioni di codice 66. Nel caso della pesca nelle acque interne la data di iscrizione nel Registro della flotta dell'unione è sostituita con la data di entrata in servizio conformemente al diritto nazionale
L'entrata nella flotta di una nuova capacità di pesca generata dall'operazione è compensata dal ritiro preliminare di una capacità di pesca almeno identica senza aiuti pubblici dallo stesso segmento di flotta o da un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato che la capacità di pesca non è ben equilibrata rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento, per le operazioni di codice 66. Tale criterio non si applica nel caso della pesca nelle acque interne
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEL SOGGETTO RICHIEDENTE</i>
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.136, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139
Se il richiedente non è il proprietario dell'imbarcazione, occorre che sia in possesso dell'autorizzazione di quest'ultimo, per l'operazione di codice 66
In caso di acquisto della proprietà parziale di un peschereccio: persona fisica che soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b) e che si ritiene detenga diritti di controllo su tale peschereccio in quanto possiede almeno il 33 % del peschereccio o delle quote del peschereccio o da un soggetto giuridico interamente posseduto da una o più persone fisiche ciascuna delle quali deve soddisfare

le condizioni di cui alle lettere a) e b) e che sia considerato titolare di diritti di controllo su tale peschereccio in quanto possiede almeno il 33 % del peschereccio o delle quote del peschereccio

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti prima del riconoscimento dell'ammissione dell'istanza a contributo, coincidente con l'approvazione della graduatoria.

L'AdG e gli OO.II. potranno inserire ulteriori criteri di ammissibilità ritenuti importanti ai fini dell'ammissibilità dei soggetti e delle operazioni previsti negli avvisi.

Di seguito si riporta una tabella in cui è individuata la modalità di attivazione dell'azione per ciascuna tipologia di operazione.

Tabella 4: Modalità attuative per tipologia di operazione

CODICE	OPERAZIONE	TITOLARITA'	REGIA
06	Primo acquisto di un peschereccio	NO	SI
66	Altro (economico) - Investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni sicurezza, delle condizioni di lavoro e dell'efficientamento energetico	NO	SI

4.8 DOCUMENTAZIONE MINIMA DI ACCESSO ALL'INTERVENTO

L'intervento potrà essere attivato dagli OO.II. delegati alla gestione di parte degli interventi del PN FEAMPA 21-27.

Di seguito la documentazione minima indicativa richiesta per l'accesso al contributo:

- Relazione tecnica del progetto/operazione in cui devono essere riportati gli obiettivi ed il programma dell'intervento, le operazioni attivate con evidenza del tipo di attività svolta, della qualifica del personale utilizzato, ecc.;
- ove la candidatura si presenti in forma collettiva, bozza di accordo di collaborazione (quali ad esempio ATS/ATI, convenzioni, ecc.), da stipulare entro i termini previsti dal bando, ovvero copia dell'accordo di collaborazione se già presente;
- Piano aziendale che attesti il contributo al rafforzamento delle attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale;
- documentazione dei tre preventivi per la fornitura di beni e/o servizi secondo le modalità previste nelle Linee Guida per le spese ammissibili approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027;
- documenti di bordo in corso di validità nel caso di investimenti su imbarcazioni da pesca sia in mare che nelle acque interne;
- documentazione relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione afferente l'istanza, che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione dei preventivi, ecc..

4.9 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento. Sono altresì riconoscibili anche spese precedenti, purché sostenute dopo il 01/01/2021 e afferenti ad operazioni non concluse alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento, come stabilito dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 2021/1060, fermo restando l'ammissibilità della stessa.

Le indicazioni in materia di spese ammissibili sono contenute nelle Linee Guida sulle spese ammissibili del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027. Per tutto quanto non riportato in dette linee guida si fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) concernente il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per la programmazione 2021-2027.

Nell'ambito delle operazioni di cui al paragrafo 4.3 le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:

- a) Costi del personale;
- b) Spese per lavori;
- c) Spese per beni e servizi;
- d) Locazione finanziaria
- e) Ammortamento;
- f) Imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui lo stesso rappresenti un costo reale;
- g) Spese generali.

In particolare, per quanto riguarda le spese per beni e servizi, si riporta, a titolo esemplificativo, una lista indicativa ma non esaustiva delle spese ammissibili relativi a beni e servizi:

- acquisto di un primo peschereccio - o di una sua proprietà parziale – con una lunghezza fuori tutto non superiore a 12 metri e non abilitato ad utilizzare attrezzi trainati;
- investimenti in attrezzature strumentali e tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico;¹
- spese materiali per studi di fattibilità che comprendono indagini/analisi preliminari/progettazione, ecc. (ad es. verifiche strutturali);
 - spese di consulenza professionale per le attività previste da progetto;
 - spese di viaggio e trasferte del personale non amministrativo strettamente legate alla realizzazione dell'intervento;
 - servizi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione e grafica di *report*, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari

¹ Sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa.

- (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, *catering*, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.);
- acquisizione di servizi per attività legate alla realizzazione dell'intervento.

I costi relativi alla strumentazione e attrezzature sono riconosciuti solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per gli interventi; pertanto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata degli interventi, calcolati secondo principi contabili generalmente riconosciuti.

4.10 SPESE NON AMMISSIBILI

Le spese non ammissibili, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/1060 sono indicate nel paragrafo corrispondente delle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027.

4.11 SPESA MASSIMA AMMISSIBILE

L'AdG e gli OO.II. negli avvisi o bandi emanati potranno prevedere una spesa massima ammissibile sia per tipologia di operazione che complessivamente in relazione alla dotazione prevista dal proprio piano finanziario.

4.12 MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA

Le aliquote massime dell'intervento pubblico sono riportate nell'Allegato III "*ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE*" del Reg. (UE) 2021/1139.

L'aliquota massima del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al 40% della spesa totale ammissibile al beneficio.

Tabella 5: Intensità dell'aiuto applicabili all'intervento

Nr riga (allegato III)	Categoria specifica di operazione	Contributo pubblico (% spesa ammessa)
1	Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma degli articoli 17, 18 e 19	40

4.13 USO DI STRUMENTI FINANZIARI

Gli SF contribuiscono a superare le debolezze economiche e di networking, con meccanismi di leva per lo sviluppo del settore. Gli SF devono facilitare maggiormente gli investimenti che rientrano nella tassonomia europea. Si potranno adottare SF che favoriscono l'accesso al credito tramite specifiche garanzie per i giovani che vogliono intraprendere nuove imprese e/o interventi non sostenibili dai singoli operatori ma comunque bancabili, per tutte le operazioni attivate.

4.14 CRITERI DI SELEZIONE

I criteri per la selezione dell'intervento sono riportati nella tabella che segue.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

Tabella 6: Regia-Criteri di selezione dell'intervento

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile, ovvero la maggioranza degli acquirenti il peschereccio è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1		
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro, ovvero minore età della maggioranza degli acquirenti il peschereccio (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1		
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Media C=Min		
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0		
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0		
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 R4=Max C=1		
SR5	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000 (R5)	R5=SI C=1 R5=NO C=0		
SR6	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (R6)	R6=SI C=1 R6=NO C=0		
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza (Q1) con gli obiettivi dell'azione	Q1=alta C=1 Q1=bassa C=Min		
Q2	Nel caso di aumento della stazza di sicurezza, livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento		
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per le donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	0≤PD≤0,5*PT C=PD/(0,5*PT) PD>0,5*PT C=1		
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per i giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q4)	0≤PG≤0,5*PT C=PG/(0,5*PT) PG>0,5*PT C=1		

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

Q5	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0		
Q6	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q6)	Q6=SI C=1 Q6=NO C=0		
Q7	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q7)	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0		
Q8	Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno. Si applica nel caso dell'operazione di codice 6 (Q8)	Q8=anni 30 C=0 Q8=anni Min C=1		
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	L'iniziativa è attuata da nuova impresa (SO1)	SO1=NO C=0 SO1=SI C=1		
SO2	L'iniziativa è collegata ad altri investimenti per il ricambio generazionale, solo per operazione codice 6 (SO2)	SO2=NO C=0 SO2=SI C=1		
SO3	L'iniziativa è collegata ad investimenti per miglioramento delle condizioni sicurezza, delle condizioni di lavoro e dell'efficientamento energetico, solo per operazione codice 66 (SO3)	SO3=NO C=0 SO3=SI C=1		
SO4	L'iniziativa riguarda un'imbarcazione di piccola pesca costiera (SO4)	SO4=SI C=1 SO4=NO C=0		
SO5	Lunghezza ft imbarcazione (SO5)	SO5≤Min C=0 SO5≥Max C=1		
TOTALE			100	

La metodologia del calcolo da applicare è riportata nel documento generale sui *Criteri di selezione* presentato nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del 22 marzo 2023 e approvato con procedura scritta del 10 maggio 2023.

Il peso dato ad ogni parametro (Ps) può essere compreso tra 0 (il valore 0 potrà essere assegnato solo qualora il criterio non è applicabile alle iniziative attivate dall'avviso pubblico) e 100; la somma di tutti i pesi della griglia selettiva deve essere pari a 100. Il valore del punteggio assunto da ciascun parametro come anche quello finale deve essere approssimato alla seconda cifra decimale. Al fine di innalzare la qualità delle proposte progettuali, queste potranno rientrare nella graduatoria delle istanze selezionate solo se raggiungono un punteggio di merito complessivo (P) pari o superiore a 40. In relazione alla tipologia di intervento di seguito si riportano alcuni parametri di valutazione obbligatori da utilizzare nei bandi/avvisi e il relativo peso minimo da utilizzare.

Tabella 7: Criteri di selezione e relativi valori minimi dei pesi obbligatori

Codice	Criteri di selezione delle operazioni	Peso minimo
--------	---------------------------------------	-------------

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro, ovvero minore età della maggioranza degli acquirenti il peschereccio	10
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione	15
SO4	L'iniziativa riguarda un'imbarcazione di piccola pesca costiera	5
SO5	Lunghezza ft imbarcazione	10

4.15 NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE

Di seguito si riportano delle note per l'applicazione di ciascun criterio di selezione di cui al paragrafo 4.14.

Tabella 8: Nota metodologica ai criteri di selezione

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
CRITERI TRASVERSALI		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile, ovvero la maggioranza degli acquirenti il peschereccio è di sesso femminile	Il legale rappresentante è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote dell'organo decisionale è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente deve essere calcolata in termini di ULA; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C. Nel caso di dell'operazione di codice 6, per ottenere il valore del coefficiente C pari ad 1, il richiedente deve essere di sesso femminile, ovvero la maggioranza dei richiedenti se trattasi di persone fisiche, ovvero la maggioranza delle quote deve essere di sesso femminile se trattasi di persona giuridica
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro, ovvero minore età della maggioranza degli acquirenti il peschereccio	Minore età del legale rappresentante, ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero la minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, deve essere calcolata in termini di ULA; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C. Nel caso di dell'operazione di codice 6, per ottenere il valore del coefficiente C pari ad 1, il richiedente deve avere età inferiore a 40 anni, ovvero la media dell'età dei richiedenti deve essere inferiore o uguale ad anni 40, se trattasi di persone fisiche, ovvero la maggioranza delle quote deve essere posseduta

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

		di giovani con età inferiore o uguale ad anni 40 se trattasi di persona giuridica
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE		
SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli.
SR2	Il richiedente è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere previsto dall'UNI Ente Italiano di Normazione.
SR3	Esperienza del richiedente nel campo dell'inclusione sociale	Dovrà essere valutato se il richiedente ha partecipato a corsi di formazione ovvero ha lavorato nel campo del sociale, anche in maniera volontaria, ovvero ha avviato processi di inclusione sociale. Nel caso di imprese tale requisito per essere valutato con coefficiente C pari ad uno, può essere posseduto dal rappresentante legale, amministratore unico ovvero da uno dei componenti dell'organo decisionale.
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità	Il parametro deve essere sempre calcolato in termini di ULA assegnando il valore zero al coefficiente C nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a zero e valore del coefficiente C pari ad 1 nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a valore massimo. Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio C=0 ULA=0; C=0,25 0<ULA≤1; C=0,50 1<ULA≤2; C=0,75 2<ULA≤3; C=1 ULA>3
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità	Il parametro deve essere sempre calcolato in termini di ULA assegnando il valore zero al coefficiente C nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a zero e valore del coefficiente C pari ad 1 nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a valore massimo. Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio C=0 ULA=0; C=0,25 0<ULA≤1; C=0,50 1<ULA≤2; C=0,75 2<ULA≤3; C=1 ULA>3
SR5	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000	L'iniziativa, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve avere sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000, altrimenti il valore del coefficiente C è pari a 0.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

SR6	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune	Qualora il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune il valore del coefficiente C ottiene il valore pari ad 1, in caso contrario il valore attribuito al coefficiente C è pari a 0. Tale criterio è richiesto quale adempimento da parte del Masaf in attuazione della Legge Salvamare 17 maggio 2022 n.60
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente e pienamente rispondente alla necessità di promuovere le condizioni per i settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente sostenibili, competitivi e attraenti, medio quando non è del tutto rispondente a tali esigenze e basso quando centra parzialmente l'obiettivo dell'azione.
Q2	Nel caso di aumento della stazza di sicurezza, livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	Il criterio mira a misurare il livello di innovazione tecnologica nel caso di aumento di stazza. Il coefficiente C è dato dal rapporto tra la spesa prevista per gli investimenti innovativi sul costo totale del progetto.
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per le donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione.
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per i giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione.
Q5	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	L'iniziativa per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione che valorizza, diffonde, riusa, trasferisce risultati/output di un'altra operazione finanziata dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, Life, Horizon
Q6	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/Nazionali o Strategie macroregionali	L'iniziativa, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione o ricadente in Strategie macroregionali o di bacino marittimo
Q7	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI).
Q8	Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n.	Il criterio mira a favorire l'acquisto di pescherecci meno obsoleti; a tal fine il

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

	2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno. Nel caso dell'operazione di codice 6 relativo a piccoli pescherecci.	coefficiente C assume valore pari a 0 per un numero massimo di anni di entrata in servizio dell'imbarcazione pari a 30 anni e valore pari ad 1 nel caso di imbarcazioni con un numero minimo di anni di attività pari a 3, relativamente ai piccoli pescherecci costieri (lunghezza inferiore o uguale a 12 m ft) e pari a 5 anni in tutti gli altri casi.
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		
SO1	L'iniziativa è attuata da una nuova impresa	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, deve essere realizzata da una nuova impresa, identificata con l'apertura della partita IVA; per nuova impresa dovrà intendersi quelle di nuova costituzione, ovvero quelle costituite da meno di 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza
SO2	L'iniziativa è collegata ad investimenti per il ricambio generazionale, solo per operazione codice 6	Qualora l'iniziativa preveda l'acquisto di un peschereccio il valore del coefficiente C è pari ad 1, altrimenti è pari a 0
SO3	L'iniziativa è collegata ad investimenti per miglioramento delle condizioni sicurezza, delle condizioni di lavoro e dell'efficientamento energetico, solo per operazione codice 66	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, deve essere finalizzata ad investimenti per miglioramento delle condizioni sicurezza, delle condizioni di lavoro e dell'efficientamento energetico, altrimenti il valore del coefficiente è pari a 0
SO4	L'iniziativa riguarda un'imbarcazione di piccola pesca costiera	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, deve essere riguardare un'imbarcazione di piccola pesca costiera.
SO5	Lunghezza ft imbarcazione	Il soggetto attuatore definisce i valori intermedi tra il valore Minimo (min) e Massimo (Max) che definiscono i limiti di lunghezza dell'imbarcazione da acquistare. Al coefficiente C è attribuito un valore pari a 0 nel caso di un'imbarcazione avente una lunghezza inferiore o uguale a quella minima ed un valore pari ad 1 nel caso di lunghezza uguale o superiore a quella massima. I valori minimi, massimi ed intermedi della lunghezza dell'imbarcazione sono scelti dal soggetto attuatore, così come i valori assunti dal coefficiente C per le classi di lunghezza intermedia Il dato della lunghezza si riferisce a quello riportato sulla licenza di pesca o sulla attestazione provvisoria.

4.16 INDICATORI DI RISULTATO

Gli indicatori di risultato per l'intervento, conformemente a quanto riportato nell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1139, ed in relazione a quanto riportato per l'OS 1.1 sono i seguenti.

Tabella 9: Indicatori di risultato dell'intervento presenti nel PN-FEAMPA 21-27

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
06	CR 03	Imprese create	Numero di entità

Tabella 10- indicatori di risultato aggiuntivi per Infosys

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
66	CR 10	Azioni che contribuiscono a un buono stato ecologico, compresi il ripristino della natura, la conservazione, la protezione degli ecosistemi, la biodiversità, la salute ed il benessere degli animali	Numero di azioni

I soggetti attuatori dovranno provvedere a garantire la quantificazione dei dati relativi agli indicatori di risultato sopra riportati ed ove attinenti dovranno valorizzare gli indicatori sia nella fase di avvio, che a chiusura dell'intervento.

Maggiori informazioni sono riportate nel paragrafo 4.20.

4.17 COEFFICIENTE CLIMATICO ED AMBIENTALE

Le percentuali riportate nella tabella che segue sono relative alla contribuzione dell'intervento alla mitigazione climatica ed ambientale. Il valore si riferisce alla percentuale calcolata sulla quota finanziaria UE.

Tabella 11 - percentuali di contribuzione climatica ed ambientale

INTERVENTO	CODICE	COEFFICIENTE %	
		CLIMATICO	AMBIENTALE
2 - Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi, competitivi e attraenti	111602	40	40

4.18 VINCOLI DI ALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato.

Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060 ed in particolare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del citato Regolamento.

4.19 OBBLIGHI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

I beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale per ottenere e/o mantenere il contributo richiesto. A tal fine, devono:

- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo di realizzazione dell'azione/intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee e statali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista;
- rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni successivi decorrenti dalla data di pagamento finale.

4.20 NOTE

Criteri di ammissibilità

Tabella 4: Nei casi in cui sia prevista la collaborazione tra due o più soggetti, questa deve essere sostanziata con un atto formale che impegni i diversi soggetti.

Aiuti di Stato

Nel caso in cui i soggetti attuatori intendano procedere alla pubblicazione di avvisi per la selezione di operazioni rientranti negli aiuti di Stato, dovranno necessariamente adottare le procedure espressamente previste dalla normativa di riferimento per le suddette fattispecie che dovranno essere necessariamente distinte sia per ogni tipologia di aiuto di Stato sia dalle procedure FEAMPA.

Opzioni semplificate in materia di costi

I soggetti attuatori in fase di predisposizione dei bandi ed avvisi pubblici potranno ammettere, relativamente alle spese, l'utilizzo delle opzioni di costo standard già approvate dall'AdG.

Spese ammissibili

I paragrafi 4.9 e 4.10 fanno riferimento all'ultima versione della bozza di DPR sulle spese ammissibili 2021-2027, in corso di definizione.

Intensità di aiuto

Una stessa istanza potrà prevedere anche iniziative con diversi tassi di intensità di aiuto, purché le relative attività, spese ed investimenti siano tra loro distinte in quanto saranno oggetto di procedimenti istruttori differenziati e pertanto la concessione degli aiuti, la rendicontazione e le liquidazioni delle spese saranno distinte tra loro proprio in relazione ai diversi tassi di aiuto riconosciuti, come risultassero oggetto di istanze separate. In particolare per i partenariati la domanda dovrà risultare unitaria ancorché poi, come riportato in precedenza, venga suddivisa in procedimenti distinti i quali terranno conto della connessione complessiva sia del contesto progettuale che dei diversi soggetti beneficiari facenti parte del complessivo partenariato.

Indicatori di risultato

Gli indicatori di risultato, riportati nelle tabelle 9 e 10, dovranno essere valutati sia in fase di presentazione dell'istanza quando dovrà essere dichiarato dal richiedente il valore previsionale, che in fase di chiusura dell'operazione quando dovrà essere valorizzato il risultato raggiunto.